

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/76 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 829/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 193/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 829/75 ai prezzi di cui

la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 23 del 30. 1. 1976, pag. 29.

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0110</p> <p>0120</p> <p>0130</p> <p>0140</p> <p>0150</p> <p>0160</p> <p>0200</p> <p>0300</p> <p>0400</p>	<p>18,58</p> <p>16,58</p> <p>16,58</p> <p>20,20</p> <p>15,58</p> <p>19,20</p> <p>39,56</p> <p>83,69</p> <p>129,34</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Siero di latte</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>0500</p> <p>0620</p> <p>0720</p> <p>0820</p> <p>0920</p> <p>1020</p> <p>1120</p> <p>1220</p> <p>1320</p> <p>1420</p> <p>1520</p> <p>1620</p> <p>1720</p>	<p>13,80</p> <p>79,52</p> <p>94,71</p> <p>96,71</p> <p>110,03</p> <p>73,52</p> <p>88,71</p> <p>90,71</p> <p>104,03</p> <p>10,66</p> <p>14,39</p> <p>83,69</p> <p>129,34</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) Latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » ⁽¹⁾ , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 27 % ⁽²⁾	1820	30,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2220	per kg 0,7352 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2320	per kg 0,8871 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2420	per kg 1,0403 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2520	per kg 0,7352 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2620	per kg 0,8871 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2720	per kg 1,0403 ⁽¹⁰⁾
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	19,97	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2910	per kg 0,8369 ⁽¹⁰⁾	
2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3010	per kg 1,2934 ⁽¹⁰⁾	
04.03	Burro :		
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	152,17	
B. altro	3210	185,65	
04.04	Formaggi e latticini :		
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :			
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 196,06 UC (a) ed inferiore a 216,06 UC (a)	3318	15,00	
2. uguale o superiore a 216,06 UC (a)	3417	129,90 ⁽¹¹⁾	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁶⁾ uguale o superiore a 216,06 UC (a) e inferiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3518	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁶⁾ uguale o superiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3616	129,90 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁶⁾ uguale o superiore a 264,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3716	129,90 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	129,90
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	102,44 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	96,10
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁶⁾ uguale o superiore a 150 UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ⁽²⁾	4120	30,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	102,65
	2. superiore a 48 %	4510	110,30
b) superiore a 36 %	4610	190,30	
E. altri :			
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	102,44	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar, Chester</p> <p>aa) Cheddar, in forme intere standard (4), fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto uguale o superiore a 193,10 UC (5)</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2) :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 48 %</p> <p>bb) superiore a 48 %</p> <p>3. Kashkaval (2)</p> <p>4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (2)</p> <p>5. altri</p> <p>c) superiore a 72 % :</p> <p>1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altri</p> <p>II. non nominati :</p> <p>a) grattugiati od in polvere</p> <p>b) altri</p>	<p>4831</p> <p>4850</p> <p>4922</p> <p>5022</p> <p>5030</p> <p>5060</p> <p>5120</p> <p>5210</p> <p>5250</p> <p>5310</p> <p>5410</p>	<p>15,00</p> <p>128,47</p> <p>106,30 (13)</p> <p>106,30 (14)</p> <p>106,30 (15)</p> <p>106,30 (15)</p> <p>106,30</p> <p>79,73</p> <p>186,30</p> <p>102,44</p> <p>186,30</p>
17.02	<p>Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio :</p> <p>II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) (16)</p>	5500	16,25
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio</p>	5600	16,25
25.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8) :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</p>	<p>5700</p> <p>5800</p>	<p>57,14</p> <p>74,05</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
23.07 (seguito)	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	68,75
c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	55,26
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	74,05

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 6,00 UC,
c) 2,64 UC.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 2,64 UC.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 48,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 68,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 48,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 9,99 UC per 100 kg, peso netto.

NB : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).